COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

PAG.

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 7, 8, 9, 10

Andreis Sergio 5, 7, 8, 10

Cederna Antonio 8, 10

Ciabarri Vincenzo 7

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 7, 8, 9, 10

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 7

Galli Giancarlo 6, 7, 8

Martuscelli Paolo, *Relatore* 8, 9, 10

Medri Giorgio 6

Ronchi Edoardo 8

Serafini Massimo 6

Tarabini Eugenio 7, 8, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,50.

DINO MAZZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Bonfatti Paini, Filippini Rosa e Rocelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ciabarri, Andreis e Tarabini.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Comunico che la XI Commissione ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

« *a)* che all'articolo 4, comma 11, si preveda che il Ministro dei lavori pubblici proceda alla prevista assunzione solo subordinatamente alla accertata indisponibilità del personale già in servizio nei ruoli transitori di cui all'articolo 9, comma 13, della legge n. 183 del 1989;

b) che il comma 1 dell'articolo 13 venga così riformulato:

"1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purché stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge" ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva accantonato l'articolo aggiuntivo 1. 01 ed aveva iniziato l'esame dell'articolo 2. Riprendiamo, pertanto, la discussione dall'articolo 2, al quale il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo. Per chiarezza, ne do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Difesa del suolo e delle acque).

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino predispone gli schemi previsionali e programmatici per quanto riguarda i bacini idrogeologici dell'Adda-lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva del territorio montano, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi.

3. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, fino all'approvazione degli schemi ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

4. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo, ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 250 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

6. Una quota del 10 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui all'articolo 2, in attuazione della legge n. 183 del 1989, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano.

7. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino del Po è tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3.

8. L'autorità di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i bacini idrografici di cui al 1° comma, al fine del contestuale esame ed adozione con la proposta di piano di cui all'articolo 3.

9. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio proposte in attuazione del presente articolo.

10. Fino all'articolo del Piano di bacino del Po di cui alla legge 183 del 1989, a seguito della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, gli schemi previsionali e programmatici hanno il valore e producono gli effetti di cui all'articolo 17 delle legge 183 del 1989.

2. 1.

Poiché l'eventuale approvazione di questo emendamento importerebbe un pronunciamento su di esso della I Commissione, la votazione del medesimo avverrà in linea di principio.

Comunico che all'emendamento 2. 1 del relatore sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità

di bacino del Po predispone gli schemi previsionali e programmatici per quanto riguarda i bacini idrografici dell'Adda-Mera-lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando, in particolare, il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge attribuendo:

a) una quota non inferiore a lire 50 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *a)*, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano;

b) una quota non inferiore a lire 50 miliardi di cui alla lettera *h)* per la salvaguardia a fini idropotabili delle acque nel lago di Como;

c) una quota non inferiore a lire 20 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *c)* ed in particolare per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla ripa di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como.

0. 2. 1. 1.

Galli, Medri, Polverari, Mazza.

Al comma 3, dopo la parola: schemi, *aggiungere le seguenti:* previsionali e programmatici.

0. 2. 1. 2.

Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: la presente legge, *aggiungere le seguenti:* nei territori indicati nell'articolo 1, comma 1.

0. 2. 1. 3.

Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole: se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

0. 2. 1. 4.

Ronchi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Una quota del 20 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui all'articolo 2 in attuazione della legge n. 183 del 1989 è destinata alle misure, agli incentivi di gestione geomorfologica del territorio e alla manutenzione preventiva del territorio montano.

0. 2. 1. 5.

Cederna, Serafini Massimo, Ciabarri.

Sopprimere il comma 10.

0. 2. 1. 6.

Ronchi, Andreis, Cederna, Serafini Massimo, Ciabarri.

Comunico, altresì, che, in ottemperanza del parere espresso dalla XI Commissione, il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di accertata indisponibilità del personale già in servizio nei quadri transitori di cui all'articolo 9, comma 13, della legge n. 188 del 1989, è autorizzato, in anticipata attuazione dello stesso articolo 9, ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.

0. 2. 1. 7.

SERGIO ANDREIS. Intervengo brevemente sulle proposte emendative di cui, tra l'altro, abbiamo già discusso questa mattina in seno al Comitato ristretto, dove i colleghi della maggioranza hanno concordato sull'opportunità di recepire alcune modifiche da noi proposte e che attendiamo di verificare.

Dico subito che il gruppo verde non condivide il contenuto del comma 10 del-

l'articolo 2 – al quale attribuiamo particolare importanza, data la sua connessione con le previsioni della legge n. 183 del 1989 – dal momento che l'introduzione di schemi previsionali e programmatici darebbe luogo, sia pure per un tempo limitato, agli stessi effetti previsti dall'articolo 17 della sopracitata legge. Tuttavia, mi riservo di intervenire successivamente su questo punto.

Il subemendamento presentato dagli onorevoli Galli ed altri ripropone, con una vecchia dizione, due interventi specifici che ci sembrano incompatibili con la logica che ispira il piano di bacino del Po. Non capisco per quale ragione si dovrebbero prevedere finanziamenti *ad hoc* per scopi nobili – non è questa la questione di cui si discute – ma estranei alla filosofia della legge n. 183. A me sembra, infatti, che essi siano legati alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3, in cui è previsto lo stanziamento di un miliardo e mezzo per danni verificatisi nel 1983. Per le ragioni che ho testé esposto, invito l'onorevole Galli a ritirare il subemendamento.

MASSIMO SERAFINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo di poter dire che sia stata sprecata una grossa occasione, in quanto con il provvedimento in esame sarebbe stato possibile definire il bacino sperimentale dell'Adda, istituendo così un forte legame tra la legge sulla difesa del suolo e quella per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.

Il testo oggi al nostro esame risulta senz'altro migliore del precedente, e ciò dimostra che le discussioni svolte, anche se faticose, sono servite a qualcosa. Esso, tuttavia, rimane ancora confuso, e qualora al suo interno fossero ricomprese anche questioni che dovrebbero invece attenere alla definizione del piano di bacino, rischierebbe di ripercorrere la logica che ispirava il precedente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 10 dell'articolo 2, nel testo interamente sostitutivo presentato dal relatore, concordo con le osservazioni espresse dal collega Andreis, in quanto non possono essere gli schemi previsionali a definire la struttura territoriale di una zona.

In conclusione, pur ritenendo che la nuova riformulazione dell'articolo 2 sia improntata allo sforzo di collegarsi con la legge n. 183, dal mio punto di vista si sarebbe dovuta operare una scelta più radicale, cioè quella di assumere l'Adda come bacino sperimentale.

GIORGIO MEDRI. Quale firmatario del subemendamento Galli all'emendamento interamente sostitutivo del relatore, dichiaro di condividerne gli obiettivi (gli interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili del lago di Como e la regolazione automatizzata delle acque del medesimo fino alla ripa di Olginate), ma aggiungo che avrei preferito, per le ragioni che ho già indicato parlando su altri articoli, che gli importi necessari al conseguimento delle finalità previste fossero indicati nel piano definitivo anziché in questo subemendamento.

GIANCARLO GALLI. Ritengo che sia proprio la logica che presiede ai piani di bacino a consigliare un approccio globale ai problemi. Dichiaro di mantenere il mio subemendamento, in quanto non possiamo dimenticare che le finalità ricomprese alle lettere *a), b)* e c) sono alcune di quelle contenute nell'articolo 3 della legge sulla difesa del suolo e che l'articolo 31 della medesima, quello relativo agli schemi previsionali e programmatici, individua gli interventi urgenti senza però elencarli. Necessita, quindi, una specificazione tramite la quale raccordare lo schema previsionale e programmatico con le finalità di cui all'articolo 3 della succitata legge, nonché individuare una quota di risorse che abbia valore sia per la manutenzione preventiva, sia per il risanamento e la prevenzione delle acque del lago di Como, sia per la regolazione delle medesime. Il bacino sperimentale avrebbe dovuto essere quello del Po, e per tale motivo quello dell'Adda deve considerarsi un *sub*-bacino, in quanto saremmo ricaduti in una contraddizione rispetto alla legge sulla difesa del suolo.

SERGIO ANDREIS. Io riterrei opportuno eliminare dal subemendamento Galli ed altri l'indicazione degli impegni finanziari; inoltre, bisognerebbe chiarire quali siano i comuni compresi nella sponda occidentale ed orientale del lago di Como.

VINCENZO CIABARRI. Anch'io ritengo opportuno modificare la lettera *a)* del subemendamento presentato dagli onorevoli Galli ed altri, in particolare l'ammontare degli interventi in esso previsti.

PRESIDENTE. Al fine di consentire un chiarimento tra i gruppi per una migliore formulazione degli emendamenti e subemendamenti, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che il relatore, sulla base dei chiarimenti intervenuti, ha presentato un subemendamento volto a sostituire i commi 1 e 2 del proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 2 nel modo seguente:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino del Po predispone gli schemi previsionali e programmatici individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare per le finalità delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano; la salvaguardia i fini idropotabili delle acque nel lago di Como e interventi per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como.

0. 2. 1. 8.

GIANCARLO GALLI. Quale primo firmatario, dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 2. 1. 1.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 0. 2. 1. 8 testé presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 1. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0. 2. 1. 2.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro di votare a favore di questo subemendamento.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0. 2. 1. 3.

EUGENIO TARABINI. In considerazione del fatto che le norme in questione concernono opere localizzate nelle aree contemplate dalla legge, preannuncio il voto favorevole sul subemendamento del relatore.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Ronchi 0. 2. 1. 4.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo al parere del relatore.

EDOARDO RONCHI. Poiché sono state individuate procedure celeri per l'approvazione degli schemi, mi domando che senso abbia autorizzare l'apertura di nuove cave. È evidente che, una volta definiti gli schemi, affronteremo il tema delle cave.

GIANCARLO GALLI. Vorrei sottolineare un aspetto che, a mio avviso, riveste una notevole importanza: qualora si attribuisse allo schema previsionale e programmatico il valore di cui all'articolo 17, non sussisterebbe alcuna contraddizione, dato che lo schema medesimo può fornire indicazioni per le escavazioni ai sensi della legge n. 183 del 1989; diversamente la disposizione rischierebbe di diventare ininfluente.

In questo caso, invece, siamo di fronte ad una norma cautelativa, in grado di tutelare e salvaguardare il territorio in attesa della pianificazione di carattere generale: ciò non esclude però che lo schema possa dettare disposizioni normative, affinché i piani regionali o provinciali siano estesi in coerenza con i vincoli dello schema medesimo. Se eliminassimo tale possibilità, rischieremmo di sancire una semplice moratoria senza alcun effetto pratico.

SERGIO ANDREIS. Preannuncio il mio voto favorevole sul subemendamento in esame, in quanto condivido i motivi che il collega Ronchi ha illustrato. Intendo, però, sottolineare come il piano provinciale di Sondrio sia stato rigettato dalla regione Lombardia – consentendo all'assessore regionale all'ambiente di rinnovare i permessi – senza che ne sia stato presentato un altro accettabile, non per gli *standard* degli ambientalisti, ma per quelli della regione stessa. Tutto ciò è vergognoso, anche se si giustifica pensando che l'individuazione delle cave, in provincia di Sondrio, nasconde *lobbies* molto forti, posto che la Svizzera, (come altri paesi) acquista materiale proveniente dalle cave italiane. Il nostro paese estrae un miliardo di tonnellate all'anno di materiale, ponendosi così ai primi posti tra gli Stati a più alto « consumo » territoriale. In questo senso, una presa di posizione netta avrebbe un carattere innovativo: per tale motivo, ribadisco il mio voto favorevole.

EUGENIO TARABINI. Preannuncio il mio voto contrario sul subemendamento Ronchi 0. 2. 1. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ronchi 0. 2. 1. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento del relatore 0. 2. 1. 7, formulato in adempimento di una condizione espressa dalla Commissione lavoro.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Prendendo atto del parere vincolante espresso dalla Commissione lavoro, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 1. 7.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Cederna ed altri 0. 2. 1. 5.

ANTONIO CEDERNA. Pur non disponendo al momento di dati che mi permetterebbero di suffragare quanto affermerò, vorrei illustrare ai colleghi le ra-

gioni che mi inducono a sollecitare l'approvazione del subemendamento al comma 6.

Premesso che il 40 per cento del territorio della Valtellina si estende sopra i duemila metri, le alluvioni del 1987 hanno trovato il territorio privo di acqua e a causa di prelievi idrogeologici insensati la portata attuale è stata valutata ben al di sotto di quella originaria. La zona è stata travolta dalle acque perché degli 80 torrenti circa che attraversano la Valtellina, ben 40 hanno subìto, non essendosi provveduto alla necessaria manutenzione, profondi mutamenti. Quindi, gravi inconvenienti si sono verificati soprattutto nel fondovalle e nessuno si sarebbe accorto di nulla se nelle tragiche circostanze di quel momento il sindaco non avesse suonato le campane.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità della manutenzione costante e diffusa del territorio montano per il risanamento dell'ambiente circostante; ciò significa in primo luogo rivedere tutti i criteri del passato (che sono serviti a ben poco) e, in secondo luogo, procedere ad interventi di ingegneria biologica, volti a sostituire il cemento con materiali di tipo particolare, analogamente ad altri paesi europei economicamente avanzati, quali la Germania, l'Austria e la Svizzera. Tali interventi servirebbero ad arginare i corsi d'acqua periferici in modo elastico così da resistere alle piene, lavorando costantemente e permanentemente alla manutenzione del territorio montano. L'insieme di questi interventi consentirebbe la preservazione delle caratteristiche tipiche di quei territori, di ordine economico, come per esempio l'alpeggio e la malga, ossia forme di pascolo alpino in alta montagna.

Con il nostro subemendamento ci limitiamo a proporre di raddoppiare la percentuale della quota destinata ai bacini, ma preannuncio la presentazione dell'articolo aggiuntivo 2-*ter* per l'istituzione, a cura della regione Lombardia, di un'agenzia regionale che assicuri la manutenzione del territorio; questa iniziativa, onorevoli colleghi, si propone, tra l'altro, di rispondere alle esigenze occupazionali dei giovani. Inoltre, al fine di una migliore attuazione degli indirizzi legislativi, chiederemo la creazione di un istituto di ricerca per l'ecologia e le tecnologie ambientali applicate alla manutenzione delle zone montane.

L'avvenire della Valtellina, la sicurezza degli abitanti e la sopravvivenza della zona stessa dipendono in via prioritaria dagli incentivi e dalle misure di manutenzione del territorio che si adotteranno. Esorto pertanto i colleghi ad approvare con entusiasmo il subemendamento di cui sono firmatario.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario al subemendamento al comma 6 dell'onorevole Cederna ed altri, mentre concordo sulla quota del 10 per cento, la quale rappresenta, a mio avviso, una risposta alle sollecitazioni del collega Cederna. Proporrei, comunque, di specificare che la quota non debba essere inferiore al 10 per cento.

PRESIDENTE. Mi sembra una proposta saggia, onorevole Martuscelli.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore purché non si scenda al di sotto del limite del 10 per cento, che costituirebbe un tetto minimo di garanzia.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Anziché riferirsi ad una quota del 20 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui all'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, propongo di specificare che tale quota non sia inferiore al 10 per cento. Invito l'onorevole Cederna a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cederna, il relatore si è dichiarato contrario al subemendamento da lei presentato, ma, condividendone le motivazioni, propone di specificare, al comma 6 del suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, che la quota delle disponibilità

destinate ai bacini non debba essere inferiore al 10 per cento.

Intende mantenere ugualmente il suo subemendamento, onorevole Cederna ?

ANTONIO CEDERNA. Sì, signor presidente.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere contrario sul subemendamento Cederna ed altri 0. 2. 1. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cederna ed altri 0. 2. 1. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, in attuazione della legge n. 183 del 1989 è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio.

0. 2. 1. 9.

EUGENIO TARABINI. Chiedo che la Commissione si esprima favorevolmente su questo subemendamento, anche perché (a prescindere dalla questione posta) riflette le intese raggiunte in sede di Comitato ristretto.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 1. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Ronchi ed altri 0. 2. 1. 6.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo esprime parere contrario.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, poiché sul comma in questione non è stata raggiunta un'intesa tra i gruppi, proporrei (anche in considerazione dell'ora) di sospendere la seduta.

Ritengo che i colleghi siano consapevoli del fatto che i lavori svoltisi sul testo in esame si sono basati su un equilibrio assai delicato. Non vorremmo che forzature su quei due o tre nodi che restano ancora da sciogliere (e il comma 10 è tra questi), ci costringessero ad esprimerci sfavorevolmente in sede di votazione, in quanto ciò avrebbe ripercussioni negative su tutto il testo in esame.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Ritengo anch'io, signor presidente, che sia auspicabile un rinvio della discussione, anche perché il subemendamento Ronchi è relativo al comma 10, in cui è contenuto il riferimento all'articolo 1-*bis* che abbiamo precendentemente accantonato.

PRESIDENTE. Desidero far notare che l'accoglimento dei subemendamenti e delle riformulazioni del relatore pone problemi di coerenza interna alla stesura complessiva dell'articolo 2. Pertanto, invito il relatore ad affrontare la questione dei necessari interventi di coordinamento.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 7 dicembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO